

## **CONVENZIONE**

### Art. 1

I contratti di compra-vendita fiduciaria a prezzo aperto di uve e graspati annualmente prodotti in provincia di Trento, sono regolati dalla presente convenzione.

### Art. 2

Ogni ditta commerciale che si richiama alla presente convenzione è impegnata a rispettare tutte le clausole, a liquidare ai produttori conferenti di uve e graspati a prezzo aperto ed entro i termini fissati gli acconti e i prezzi che saranno stabiliti dalla commissione paritetica prevista dall'art.6.

E' ammessa la stipulazione di clausole aggiuntive, se redatte in iscritto, purchè non in violazione alla presente convenzione.

### Art. 3

I contratti dovranno essere redatti in iscritto ed in essi dovranno essere indicate le zone di produzione e le varietà delle uve e graspati. In caso di prodotti di varietà mista sono da indicare le varietà componenti.

La gradazione zuccherina dovrà essere segnata per grado e quarti di grado a fianco di ogni carico consegnato, su ciascuna bolletta di consegna, indicando in questa distintamente le qualità delle uve e il relativo grado zuccherino.

Sulla bolletta dovrà essere segnata altresì la temperatura apparente del mostimetro per poter operare successivamente il ragguaglio sul grado zuccherino. Detto ragguaglio sarà operato sulla base di 0,05° Celsius. Dovranno essere usati esclusivamente mostimetri controllati dalla stazione agraria di S. Michele, aventi temperature base di 15°. La determinazione dello zucchero dovrà essere eseguita in presenza del venditore o di chi per esso.

E' in facoltà del produttore di far assistere alla consegna del prodotto alla cantina un proprio fiduciario.

#### Art. 4

A S. Martino (11 novembre) sarà versato dall'acquirente un acconto stabilito dalla commissione paritetica di cui all'art. 8 per ogni singolo prodotto, in base a varietà, gradazione zuccherina e zona di produzione. Questo acconto dovrà essere di norma del 30% dei prezzi praticati sul mercato per le uve, mosti e torbolini venduti nel corso della vendemmia.

#### Art. 5

Alla Ceriola (2 febbraio) sarà versato un secondo acconto ed un terzo nella seconda decade di giugno, sempre nelle misure stabilite dalla commissione paritetica, tenendo conto dell'andamento di mercato.

Gli acconti versati non potranno comunque essere ripetuti.

Il prezzo definitivo sarà fissato dalla stessa commissione paritetica entro il 15 settembre di ogni anno

sulla base della media ponderata dei realizzati effettuati durante la campagna.

I prezzi dovranno essere riferiti a quintali di uva con rapporto di Kg. 108 per ogni hl. di graspatto ad essere distinti secondo le zone di produzione, varietà e gradazione.

Varietà di uve eventualmente non esplicitamente inserite nella tabella prezzi saranno da pagarsi per analogia di tipo.

La determinazione del prezzo di un quintale di uva sarà fatta operando il ragguaglio al controvalore del prezzo medio di litri 65 di vino.

#### Art. 6

La commissione paritetica sarà presieduta dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o da un suo delegato e sarà composta da sei commercianti di vino e da sei produttori quali membri effettivi e da due commercianti di vino e da due produttori quali membri supplenti.

Le sedute sono pubbliche, salvo la facoltà del Presidente di allontanare dalle stesse, quando ne ravvisi l'opportunità, le persone estranee alla commissione.

#### Art. 7

La commissione si riunisce presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e sarà convocata dal Presidente.

#### Art. 8

La commissione paritetica prende le proprie decisioni a maggioranza di voti.

#### Art. 9

Tutte le vertenze che dovessero sorgere fra venditori e acquirenti saranno risolte inappellabilmente da un collegio arbitrale.

Gli arbitri in numero di due saranno nominati uno da ciascuno parte e un eventuale terzo arbitro sarà nominato dai due primi in caso di mancato accordo.

In mancanza di accordo su tale nomina il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale su ricorso della parte più diligente. Gli arbitri decideranno ex aequo ed bono senza obbligo di rispetto di procedura.

#### Art. 10

I contratti di compra-vendita stipulati in base alla presente convenzione dovranno portare la seguente scritta apposta a mezzo timbro che sarà fornito dall'Associazione dei commercianti – Gruppo grossisti vinicoli – Trento: “Il presente contratto è stipulato sulla base della vigente Convenzione provinciale per la vendita fiduciaria a prezzo aperto”.

#### Art. 11

La presente convenzione si intenderà prorogata di anno in anno semprechè non venga disdettata da una o dall'altra delle parti contraenti entro il 20 agosto del relativo anno.

Firmato:

Associazione dei commercianti – Gruppo grossisti vinicoli –  
Trento.

Unione agricoltori della provincia di Trento

Unione contadini della provincia di Trento

Alleanza Autonoma Contadini - Trento